

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO


concernente

LA MOBILITA' SU POSTO DI SEZIONE CON COMPETENZA LINGUISTICA DEL
PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018

Visto l'Accordo collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016 e successivi, sottoscritto in data 17 marzo 2015 con le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il protocollo di intesa avente ad oggetto la definizione delle modalità di passaggio a tempo pieno su posti di sezione con competenza di lingua per l'anno scolastico 2015/2016 e la ripartizione per l'anno scolastico 2016/2017 delle quote di assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato;

Le Parti, a conclusione dell'incontro di data odierna convergono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Articolo 1
Vincoli di permanenza

1. Il personale insegnante della scuola dell'infanzia assunto a tempo indeterminato, trasferito per mobilità o a seguito di passaggio da orario part – time a tempo pieno, su posto di sezione con competenza linguistica assicura la permanenza sulla sede di titolarità per tre anni scolastici; assicura inoltre ulteriori tre anni scolastici di servizio su posto di sezione con competenza linguistica, anche su altra sede di titolarità.
2. Il personale insegnante della scuola dell'infanzia che richiede il trasferimento su posto di sezione con competenza linguistica e che ha già svolto servizio sulla lingua straniera per almeno tre anni è soggetto unicamente al vincolo triennale su sede e posto con competenza linguistica.

Articolo 2
Titoli


1. Può richiedere il trasferimento su posto di sezione con competenza linguistica il personale insegnante delle scuole dell'infanzia in possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 8 del contratto collettivo provinciale decentrato di data 17 marzo 2015.
2. Può altresì richiedere il trasferimento su posto di sezione con competenza linguistica il personale insegnante delle scuole dell'infanzia in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale (conseguito con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 o ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004) in lingue e letterature straniere tedesca o inglese.

Articolo 3
Individuazione insegnanti perdenti posto

1. L'individuazione degli insegnanti perdenti posto avviene in ogni scuola sulla base di una graduatoria unica senza distinzione tra posti di sezione e posti di sezione con competenza linguistica.
2. Nell'ambito di tale graduatoria al personale assegnato a un posto di sezione con competenza linguistica viene attribuita una maggiorazione di punteggio pari a 6 anni di servizio.
3. In caso di vincolo di permanenza ridotto di cui all'articolo 1, comma 2, la maggiorazione di punteggio è pari a tre anni di servizio.

Articolo 4
Passaggio a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale

1. Il personale assunto a tempo parziale che, avendo richiesto il rientro a tempo pieno sia su posto di sezione, che di sezione con competenza linguistica, rinuncia alla proposta di assegnazione di sede, non potrà presentare domanda di rientro per i due anni scolastici successivi.
2. Il rientro a tempo pieno preclude per il triennio successivo la possibilità di richiedere la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro e il trasferimento volontario.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'na', and a circled number '17'.

3. Limitatamente alla formazione della graduatoria per il passaggio a tempo pieno si applica la tabella A) allegata al contratto decentrato di data 17 marzo 2015, con l'esclusione dei punti a) e d) della parte II.
4. Per la scelta della sede di nuova assegnazione da parte del personale avente diritto alla trasformazione da posto part time a posto full time sono riconosciute le precedenza di legge di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 5
Norma finale e durata

1. Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento al Contratto collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016 e successivi, sottoscritto in data 17 marzo 2015 con le Organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Il presente accordo si applica agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.


Le Parti si impegnano, trascorso il primo biennio, a verificare l'applicazione del presente accordo. L'Amministrazione si impegna altresì a fornire all'Organizzazioni sindacali informativa circa le modalità di individuazione dei posti di sezione con competenza linguistica.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO.

Per la Parte pubblica:


Livia Ferrario

Dirigente generale del dipartimento della conoscenza e Dirigente pro tempore del Servizio per il reclutamento/gestione del personale della scuola e le relazioni sindacali



Per la Parte Sindacale:

per FLC - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per U.I.L. F.P. Coordinamento scuola dell'infanzia



per LiSinCOS ANTES SCUOLA del Trentino

U.I.L. SCUOLA 

Trento, 15 dicembre 2015